



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro

La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al **N. 1644/2025 R.G.** promossa da:

RONY RUBEN MANTIN, con il patrocinio dell'avv. ALLEVA PIERGIOVANNI e dell'avv. ALLEVA FRANCESCO

contro:

INTESA SANPAOLO SPA, con il patrocinio dell'avv. MOLTENI GIORGIO
INTRUM ITALY S.P.A., con il patrocinio dell'avv. BARBERIS EMANUELE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 12/12/2025, MANTIN RONY Ruben ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro - INTESA SAN PAOLO SPA e INTRUM ITALY SPA, chiedendo di:

“dichiarare illegittimo ed invalido il provvedimento di distacco adottato da Intesa San Paolo Spa nei confronti del ricorrente Signor Rony Ruben Mantin presso Intrum Spa con lettera del 24 febbraio 2022, e condannare Intesa San Paolo Spa a reinserire a tutti gli effetti di legge e di contratto il ricorrente nella sua organizzazione aziendale.”

Con vittoria delle spese di lite.

A sostegno delle domande proposte, parte ricorrente ha esposto di essere alle dipendenze della società Intesa San Paolo e di aver contestato l'illegittimità della cessione del proprio rapporto di lavoro, avvenuta a decorrere dal novembre 2018 in favore della

società Intrum, nell'ambito del trasferimento di un compendio aziendale che non integrava gli elementi qualificanti un ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c..

Il giudizio si concludeva con sentenza n. 406/2022 del Tribunale di Milano, confermata in sede di gravame, con la quale veniva dichiarata l'inefficacia della cessione del presunto ramo d'azienda, nonché dei contratti di lavoro oggetto del trasferimento.

Nondimeno, la società convenuta aveva successivamente disposto il distacco del lavoratore presso Intrum, di fatto confermando l'utilizzo della prestazione lavorativa del ricorrente presso la medesima società.

Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto di accertare l'illegittimità del distacco, poichè preordinato ad un fine elusivo.

Si sono costituite ritualmente in giudizio INTESA SANPAOLO s.p.a. ed INTRUM ITALY SPA, chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché infondate in fatto e in diritto; con vittoria delle spese di lite.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 14.10.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.

*

Preliminarmente, si osserva che all'udienza di discussione la convenuta INTESA SANPAOLO SPA ha rappresentato che al ricorrente e agli altri dipendenti distaccati presso Intrum era appena stata comunicata la cessazione del distacco a partire dagli inizi del mese di novembre 2025, e ha chiesto pertanto di dichiarare cessata la materia del contendere.

Parte ricorrente ha insistito ugualmente per l'accoglimento delle proprie domande, non essendo cessato il distacco e permanendo l'interesse perché ne venga dichiarata l'invalidità ex tunc, dal

24.2.2022, al fine di chiedere il ristoro delle conseguenze risarcitorie.

Ciò detto, appare evidente come possa ritenersi cessata la materia del contendere nella sola ipotesi in cui la parte attrice ottiene il bene della vita oggetto di domanda.

Nel caso in analisi, il ricorrente ha chiesto di accertare l'invalidità del distacco in essere a decorrere dal 24 febbraio 2022. Il petitum non coincide, dunque, con la futura cessazione del distacco - al momento peraltro nemmeno in atto, ma solo in potenza - a decorrere dal novembre 2025.

Come espresso all'udienza di discussione dal procuratore di parte ricorrente, l'accertamento dell'invalidità del distacco in analisi può risultare inoltre funzionale alla richiesta in altro giudizio del ristoro delle conseguenze di tipo economico e risarcitorio, patite nell'intero periodo di tempo in cui il lavoratore è stato distaccato, e dunque dal 24 febbraio 2022.

Viceversa, la cessazione del distacco ex nunc si limiterebbe esclusivamente a sanare le conseguenze patite nell'attualità.

Per queste ragioni, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

*

Deve inoltre essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso avanzata da INTRUM Spa, poiché l'atto introduttivo del giudizio contiene l'esposizione degli elementi di fatto e di diritto necessari alla corretta instaurazione del contraddittorio.

Invero, è giurisprudenza costante della Corte di Cassazione che per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado di cui all'art. 414 c.p.c., a causa della mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento, non deve risultare possibile individuare, neppure attraverso l'esame complessivo dell'atto, quegli elementi e quelle ragioni, né quindi possibile identificare la stessa pretesa dedotta

in giudizio dall'attore, restando così correlativamente precluso al convenuto apprestare una propria compiuta difesa (v., tra le molte, Cass. 7 maggio 2002 n. 6501, 13 novembre 2001 n. 14090, 18 giugno 2002 n. 8839), ciò che non viene in rilievo nel caso di specie.

*

Ne merito, il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.

Con lettera del 17 maggio 2018 INTESA SANPAOLO SPA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47, legge n. 428/1990, ha comunicato alle Organizzazioni Sindacali l'intenzione di procedere alla scissione parziale in favore di Tersia s.p.a. (oggi Intrum Italy) del ramo di azienda di ISGS rappresentato dalla Direzione Recupero Crediti, che si occupava della gestione del recupero dei crediti in sofferenza per conto di ISP e delle altre banche del Gruppo.

Con atto di scissione parziale del 19 novembre 2018, è stato conferito a Tersia (oggi Intrum Italy) il suddetto ramo d'azienda, con effetto dal 1 dicembre 2018.

Su ricorso di Mantin Rony Ruben, il Tribunale di Milano (cfr. sentenza n. 406/2022 del 16 febbraio 2022) ha dichiarato "l'inefficacia nei confronti dei ricorrenti, della cessione di ramo d'azienda intervenuta tra INTESA SANPAOLO S.P.A. (quale incorporante di ISGS) e INTRUM ITALY S.P.A. (già TERSIA S.P.A.) e la conseguente inefficacia della cessione dei loro contratti di lavoro a INTRUM ITALY"; conseguentemente, ha ordinato ad "INTESA SANPAOLO S.P.A. il ripristino del rapporto di lavoro ... con decorrenza dal 30 novembre 2018 ad ogni effetto giuridico ed economico".

Con lettera del 24 febbraio 2022, la Banca ha comunicato al ricorrente: "il Suo rapporto di lavoro con la banca viene ripristinato con effetto dal 30 novembre 2018".

Tuttavia, evidenziando che "i servizi in passato resi dal ramo oggetto della cessione (DRC di Intesa Sanpaolo Group Services), di cui Lei faceva parte, sono stati affidati ad Intrum Italy s.p.a. con contratto di servicing del 30 novembre 2018, sicché le relative

attività non vengono svolte dalla società scrivente", INTESA SANPAOLO SPA ha comunicato al ricorrente il distacco a tempo pieno presso Intrum Italy S.p.A. "al fine, da un lato, di assicurare la continuità di tali servizi (in considerazione dell'interesse della scrivente società alla regolare esecuzione degli stessi) e dall'altro di utilizzare la sua prestazione lavorativa in mansioni confacenti alla Sua esperienza professionale".

Nelle more, la sentenza n. 406/2022 del Tribunale di Milano è stata confermata dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 1050 del 20 dicembre 2022 e infine, con sent. N°18947/2025, la Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi e confermato le statuizioni della Cda di Milano.

*

Tanto premesso, con riguardo alla fattispecie in analisi si evidenzia quanto segue.

Nella lettera di distacco di Mantin Rony Rubens si legge testualmente: "I servizi in passato resi dal ramo oggetto della cessione (DRC di Intesa San Paolo Group Service) di cui Lei faceva parte sono stati affidati a Intrum Italy Spa con contratto di servicing del 30 novembre 2018, sicché le relative attività non vengono svolte dalla società scrivente.

Considerato quanto esposto, al fine da un lato di assicurare la continuità di tali servizi (in considerazione dell'interesse della società alla regolare esecuzione degli stessi) e dall'altro di utilizzare la Sua prestazione lavorativa in mansioni confacenti alla Sua esperienza professionale, Le comunichiamo il Suo distacco a tempo pieno presso Intrum Italy S.p.a.

Tenuto conto di quanto sopra, il distacco avrà decorrenza ed effetto dal 1 marzo 2022 e durerà quanto meno fino alla definizione del secondo grado di giudizio, salve diverse comunicazioni".

Con il richiamato contratto di Servicing del 30 novembre 2018, INTESA SANPAOLO SPA ha affidato ad Intrum l'incarico (di durata decennale) di "amministrare, gestire, recuperare e riscuotere i crediti

deteriorati e i diritti connessi derivanti dai Contratti di Finanziamento vantati dai Partecipanti nei confronti di debitori classificati come "sofferenze" ai sensi della Circolare n. 272/2008 (Matrice dei Conti) della Banca d'Italia, come successivamente modificata e integrata, e, come tali, segnalati alla Centrale dei Rischi dal rispettivo Partecipante ai sensi della Circolare n. 139/1991 della Banca d'Italia, come successivamente modificata e integrata, attualmente detenuti o che potrebbero essere detenuti dai Partecipanti in futuro ...".

Tuttavia, ciò che ha condotto alla pronuncia della corte d'appello di Milano n. 1050 del 20 dicembre 2022 è proprio l'accertamento del fatto che INTESA SANPAOLO SPA ha continuato ad avvalersi in modo pressoché esclusivo delle prestazioni del ricorrente anche successivamente al novembre 2018.

Sulla base, dunque, del medesimo presupposto fattuale (ritenuto illegittimo ormai in via definitiva), INTESA SANPAOLO SPA fonda oggi anche il distacco delle attività del ricorrente, prospettando una diversa qualifica formale per l'immutata fattispecie concreta.

Tuttavia, come precisato in ricorso, sono oltre 70 i lavoratori in precedenza interessati dalla cessione di ramo d'azienda, e oggi proprio la medesima compagine viene coinvolta nel distacco.

Occorre dunque indagare il possibile interesse del distaccante, sulla base delle ragioni espresse nella comunicazione di distacco e avendo riguardo alla durata dello stesso.

Con riguardo alla durata, nella lettera inviata alla parte attrice si legge: "durerà quantomeno fino alla definizione del secondo grado di giudizio": dunque, un arco temporale che esclude in sé esigenze effettive legate al distacco, ma si correla piuttosto ad un dato processuale, quasi atteggiandosi ad una misura interinale nell'attesa degli esiti del procedimento, in un senso o nell'altro. Questo elemento affievolisce l'eventuale concreto interesse del distaccante, e sembra oltrepassare i provvedimenti giurisdizionali che hanno dichiarato la nullità della cessione di ramo d'azienda.

Si condivide inoltre - anche ai sensi dell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c. - quanto affermato da questo Tribunale con sentenza n. 5084/2024:

"Intesa San Paolo s.p.a. fa svolgere servizi a proprio favore non direttamente dai propri dipendenti, bensì' distaccando i propri dipendenti presso un terzo affinché' gli stessi gli forniscano quei servizi in appalto.

L'appaltatore, pertanto, svolge i servizi affidatigli dal committente non mediante propri dipendenti, ma utilizzando dipendenti del committente distaccati presso l'appaltatore.

Invece nell'ipotesi di comando o distacco il datore di lavoro si priva temporaneamente dell'apporto di un suo dipendente, che svolge le sue prestazioni all'infuori dell'impresa del datore di lavoro e non più' a favore del datore di lavoro medesimo, bensì' a favore di un altro soggetto.

In altri termini il servizio affidato da Intesa San Paolo s.p.a. a Intrum Italy s.p.a., dietro il pagamento di apposite commissioni, viene svolto da personale dipendente di Intesa San Paolo s.p.a. e dalla stessa retribuito.

In sede di discussione orale il procuratore di Intesa San Paolo s.p.a. ha affermato che il distaccatario rimborsa i costi al distaccante.

In primo luogo tale circostanza non era stata in precedenza dedotta, in ogni caso, ove effettivamente il distaccatario rimborsasse al distaccante i costi del personale distaccato sarebbe configurabile una fattispecie di somministrazione di manodopera.

Del resto la legge non prevede alcun rimborso a favore del distaccante, sul presupposto appunto della sussistenza di un suo interesse al distacco.

La mancanza di un legittimo interesse di Intesa San Paolo s.p.a. al distacco appare evidente.(...) Peraltro, nel caso di specie, l'attività' svolta dal ricorrente presso Intesa San Paolo s.p.a. e' stata definitivamente esternalizzata, come sottolineato dalla stessa

convenuta nelle sue difese: "Ebbene, nel caso di specie, è pacifico in causa che l'attività di gestione del recupero crediti in sofferenza è stata esternalizzata ed affidata ad Intrum. Si tratta di una situazione di fatto che non è venuta meno per effetto delle pronunce in tema di cessione di ramo d'azienda, in quanto queste ultime si sono limitate a dichiarare l'inefficacia della cessione nei confronti dei lavoratori ma non incidono in alcun modo sul contratto di cessione, né - tanto meno - sul contratto di appalto, che non ha formato oggetto di tali pronunce": come evidenziato nella memoria di costituzione, la banca non svolge piu' l'attività appaltata ad Intrum e non e' obbligata a reinternalizzarla.

Poiche' l'attività in esame non e' destinata a rientrare in Intesa San Paolo s.p.a., non si comprende quale sia l'interesse di tale società al mantenimento della specifica professionalita' del ricorrente."

Per le ragioni esposte, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

dichiara illegittimo il provvedimento di distacco adottato da Intesa San Paolo s.p.a. con lettera del 24.2.2022;

condanna le convenute, in via solidale, a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 4.000,00;

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

Milano, 14.10.2025

IL GIUDICE

(dr.ssa Maria Grazia Florio)